



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. 401 DEL 13/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS UBICATO A FORNACETTE VIA GENOVA 1. AGGIUDICAZIONE ALL'ASD TENNIS CLUB FORNACETTE PER UN BIENNIO EVENTUALMENTE PROROGABILE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	401
DATA	13/10/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS UBICATO A FORNACETTE VIA GENOVA 1. AGGIUDICAZIONE ALL'ASD TENNIS CLUB FORNACETTE PER UN BIENNIO EVENTUALMENTE PROROGABILE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

1. PRENDE ATTO della determinazione n. 560 del 16/09/2020 assunta dal Funzionario responsabile del Servizio Gare e Contratti dell'Unione Valdera con la quale sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara e contenente la proposta di aggiudicazione della concessione dell'impianto sportivo comunale dedicato al tennis ubicato a Fornacette via Genova, 1 per due anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore periodo, a favore dell'operatore economico **ASD Tennis Club Fornacette** con sede in Calcinaia fraz. Fornacette, via Genova, 1 C.F. 90005120507 P.IVA 01746010501 – per l'importo complessivo per il biennio di € 4.270,00 IVA compresa, al netto del ribasso offerto pari a € 1,25908%, per l'intero periodo contrattuale.

2. AGGIUDICA in via definitiva la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale del tennis ubicato a Fornacette via Genova, 1 a favore dell'operatore economico **ASD Tennis Club Fornacette** per l'importo di € 4.270,00 IVA compresa per due anni, eventualmente rinnovabili di un ulteriore periodo - CIG Z7C2D628F6, dando atto che l'operatore economico è tenuto al pagamento del canone concessorio annuo stabilito in € 800,00 (IVA inclusa) da pagare alla fine dell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale per frazioni di anno.

3. DA' ATTO che la concessione in esame avrà decorrenza dal 15/10/2020 e scadenza 14/10/2022, salvo eventuale rinnovo, e che con il suddetto operatore economico sarà stipulato apposito verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge, in attesa della stipula del contratto.

4. DA' ATTO altresì che l'ufficio Gare e contratti dell'Unione Valdera ha prodotto la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'art. 32 comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, conservata in atti.

5. IMPEGNA l'importo complessivo di € 4.270,00 al capitolo 06011.03.001671 "CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE" P.Fin. U.1.03.02.15.999 del PEG relativo al B.P. 2020/2022 nel modo seguente:

- anno 2020 (15 ottobre 2020 /31 dicembre 2020) € 445,00

- anno 2021 € 2.135,00

- anno 2022 (1° gennaio / 15 ottobre) € 1.690,00.

6. ACCERTA l'importo del canone annuo di € 800,00 IVA inclusa al cap. 30100.02.000255 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA P.Fin. E.3.01.02.01.006 del PEG relativo al B.P. 2020/2022, come segue:

- anno 2020 (01 ottobre 2020 /31 dicembre 2020) € 166,73;

- anno 2021 € 800,00

- anno 2022 (1° gennaio / 15 ottobre) € 633,27

7. PROVVEDE al pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto affidatario del servizio, in tre rate quadrimestrali annue, previa acquisizione di fatture elettroniche, con atti di liquidazione della sottoscritta – Codice univoco 4UJY5Q, previa emissione di regolari fatture elettroniche.

8. APPROVA lo schema contrattuale allegato sub lett. A) ai fini della disciplina dei rapporti tra le parti, dando atto che la sottoscritta interverrà in nome e per conto dell'ente.

Motivazione

Con determinazione n. 249 del 25.06.2020, rettificata con determinazione n. 301 del 24/07/2020, è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione dell'impianto comunale del tennis ubicato nella frazione di Fornacette, via Genova, 1. Contestualmente veniva approvata la relativa documentazione.

Con determinazione n. 457 del 28.07.2020 il funzionario Responsabile del Servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera ha proceduto alla approvazione e conseguente pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale dedicato al tennis;

Con determinazione n. 497 del 13/08/2020 del Responsabile del servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera, venivano approvati gli atti di gara n. 16/2020. Le procedure di gara sono state svolte dall'Unione Valdera in forza della convenzione in essere approvata con deliberazione consiliare n. 12 del 04.04.2012.

Con determinazione n. 560 del 16.09.2020 il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico ASD Tennis Club Fornacette, C.F. 90005120507, P.IVA 01746010501 per l'importo di € 3.500,00, oltre iva, al netto del ribasso offerto pari a 1,25908%.

L'ufficio Gare e contratti dell'Unione ha trasmesso alla sottoscritta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'art. 32 comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016. La documentazione resta conservata agli atti.

E' necessario procedere all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio in esame.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico

Il Servizio Economico Finanziario registrerà i movimenti contabili.

Il Servizio Segreteria invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.

Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all'albo del presente atto.

La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Segnalazioni particolari

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Rup di tale procedimento è la sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali.
- Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR¹ nei termini stabiliti dalla legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

Generali

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Legge 06/12/1971 n.1034 "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali".
- D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e suo decreto correttivo n° 56/2017;
- D.lgs. 33/2013;
- Regolamento UE 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati personali

Specifici

- Delibera di Consiglio comunale n. 74 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP 2020/2022;
- Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.
- Delibera di Giunta comunale n. 48 del 6/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Peg e della Performance 2020/2022.

¹TAR – Tribunale Amministrativo Regionale

- L'articolo 51 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizioni statutarie.
- Decreto sindacale n. 9 del 27/02/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa del servizio Segreteria e Affari Generali alla sottoscritta per il periodo 01/03/2020-28/02/2021.

Istruttore direttivo
Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A.

TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	N° ACCERT.	ANNO	PIANO FINANZIARIO	DEBITORE	IMPORTO
2020	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30100.02.000255	350	2020	E.3.01.02.01.006	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	166,73
2021	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30100.02.000255	20	2021	E.3.01.02.01.006	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	800,00
2022	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30100.02.000255	4	2022	E.3.01.02.01.006	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	633,27

Totale entrata € 1.600,00

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	N° IMPEGNO	ANNO	CIG	CUP	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	IMPORTO
2020	CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE	06011.03.001671	1062	2020	Z7C2D628F6		U.1.03.02.15.999	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	445,00
2021	CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE	06011.03.001671	900	2021	Z7C2D628F		U.1.03.02.15.999	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	2.135,00
2022	CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE	06011.03.001671	903	2022	Z7C2D628F6		U.1.03.02.15.999	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	1.690,00

Totale spesa € 4.270,00

Istruttore direttivo
Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	401
DATA	13/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS UBICATO A FORNACETTE VIA GENOVA 1. AGGIUDICAZIONE ALL'ASD TENNIS CLUB FORNACETTE PER UN BIENNIO EVENTUALMENTE PROROGABILE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	BENEFICIARIO	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO
2020	CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE	06011.03.001671	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	2020	1062	445,00
2021	CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE	06011.03.001671	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	2021	900	2.135,00
2022	CAMPI DA TENNIS - SPESE DI GESTIONE	06011.03.001671	TENNIS CLUB FORNACETTE ASD	2022	903	1.690,00

Calcinaia 13/10/2020

Il Responsabile
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA
- Provincia di Pisa -

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCINAIA E LA ASD TENNIS CLUB FORNACETTE, CON SEDE IN CALCINAIA, FRAZ. FORNACETTE, AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS UBICATO IN FORNACETTE, VIA GENOVA, 1

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Palazzo Comunale sito in Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7

TRA

Il Comune di Calcinaia (PI) Codice fiscale c.f. 81000390500 rappresentato dalla Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali, _____

E

Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Fornacette, con sede in Calcinaia, via Genova, 1, P.I. 01746010501, in persona del legale rappresentante p.t. sig. _____

PREMESSO CHE

- Con determinazione n° 249 del 25.06.2020, successivamente rettificata con determinazione n° 301 del 24.07.2020, è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione dell'impianto comunale del tennis ubicato nella frazione di Fornacette, via Genova, 1. Contestualmente veniva approvata la relativa documentazione.
- Con determinazione n° 457 del 28.07.2020 il funzionario Responsabile del Servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera ha proceduto alla approvazione e conseguente pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale dedicato al tennis;
- Con determinazione n. 497 del 13/08/2020 del Responsabile del servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera, venivano approvati gli atti di gara n° 16/2020: le procedure di gara sono state svolte dall'Unione Valdera in forza della convenzione in essere approvata con deliberazione consiliare n. 12 del 04.04.2012.
- Con determinazione n. 560 del 16.09.2020 il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico ASD Tennis Club Fornacette, C.F. 90005120507, P.I. 01746010501 per l'importo di € 3.500,00, oltre iva, al netto del ribasso offerto pari a 1,25908%.
- Con determinazione n° _____ del _____ del responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali del Comune di Calcinaia, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio per 1 anno, eventualmente rinnovabile per ugual periodo, e predisposto schema di contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale dedicato al tennis ubicato a Calcinaia – Fraz. Fornacette via Genova – per la durata di due anni, per l'importo complessivo per il biennio di € 3.500,00 oltre iva, e quindi, per complessivi € 4.270,00, secondo le modalità definite nel presente schema contrattuale e nel capitolato speciale d'appalto che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato, controfirmato dalle parti.

L'affidamento in concessione contempla la gestione e il diretto coordinamento di ogni attività svolta nell'impianto, al fine di valorizzare lo sviluppo didattico, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza.

Lo stato di consistenza e la planimetria in scala dell'impianto sportivo sono definiti dalla documentazione tecnica allegata alla determinazione n. 249/2020, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato, controfirmato dalle parti.

L'impianto ha natura di "impianto sportivo di esercizio" in quanto riveste interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinato all'agonismo. In esso potranno svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento della disciplina del tennis.

Gli spogliatoi, il locale infermeria e i servizi sono ubicati nel distaccato immobile adibito a palestra scolastica, adiacente all'impianto di tennis in via Genova e sono accessibili con idoneo percorso carrabile che li collega alla zona esterna. L'attraversamento degli utenti dall'impianto alla palestra dovrà essere agevolato e presidiato da personale del concessionario.

L'impianto del tennis in esame viene concesso per solo utilizzo diurno, fatte salve eventuali migliorie che il gestore intenda apportare nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 7.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento in gestione è fissato in anni due, a decorrere dal 15.10.2020, eventualmente rinnovabile di un ulteriore periodo.

Prima del termine del periodo di validità contrattuale, nelle more della conclusione di una nuova procedura per la selezione di un nuovo contraente, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un periodo massimo di sei mesi, nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel contratto e nel capitolato.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La concessione comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.

Il servizio dovrà essere svolto dal soggetto affidatario con proprio personale e mediante la propria organizzazione. Lo stesso dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato, nonché le normative vigenti, contemplano.

Il soggetto affidatario è obbligato a servirsi dell'impianto, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati ed in conformità alle prescrizioni del contratto e del capitolato.

L'eventuale periodo di chiusura dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

ART. 4 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto sportivo garantendone il massimo utilizzo e fruibilità da parte dell'utenza.

Le modalità di utilizzo dell'impianto e di svolgimento delle attività, l'arco orario di apertura al pubblico dell'impianto sono illustrate nel progetto gestionale presentato in sede di offerta.

Il gestore potrà utilizzare l'impianto solo per attività di esercizio, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata del servizio affidato.

Il gestore si impegna a far usare la struttura sportiva affidata per lo svolgimento delle attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento della disciplina del tennis rivolte:

a) all'utenza;

b) alle società ed associazioni sportive, loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Calcinaia;

c) se l'impianto è disponibile, ed in misura residuale, a società, gruppi ed associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Calcinaia.

Nel corso dell'anno sportivo, è riservato l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte dell'Ente proprietario per l'organizzazione di n. 5 (cinque) iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale; l'eventuale utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo M.L. King per attività scolastiche è a titolo gratuito.

Il soggetto affidatario deve garantire apposito ed idoneo servizio di informazione e prenotazione dell'impianto durante il periodo di apertura dello stesso.

Il soggetto affidatario utilizzerà gli spogliatoi, il locale infermeria e i servizi ubicati nel distacco immobile adibito a palestra scolastica, adiacente all'impianto di tennis in via Genova, accessibili con idoneo percorso carrabile che li collega alla zona esterna. Il soggetto gestore è obbligato a presidiare l'attraversamento degli utenti dall'impianto alla palestra con proprio personale.

L'utilizzo di detti spogliatoi e servizi dovrà essere concordato e pianificato con le associazioni utilizzatrici della palestra in orario extrascolastico.

Il Concessionario dovrà provvedere ad organizzare e svolgere tutte le attività necessarie a garantire al pubblico ed alle società ed associazioni sportive le seguenti prestazioni primarie minime da realizzarsi attraverso l'affitto orario dei campi con fruizione degli spogliatoi con relativi servizi della palestra:

a) gioco libero del tennis;

b) corsi di avviamento al gioco del tennis;

c) pratica sportiva dilettantistica del tennis;

d) altre attività ludico-sportive consentite negli impianti sportivi.

Le attività minime previste per l'esercizio della concessione, finalizzate a garantire le prestazioni di cui sopra, sono le seguenti:

a) organizzazione e gestione dell'utilizzo dei campi da parte dell'utenza secondo criteri che garantiscano a tutte le persone, società sportive ed associazioni la parità, anche sotto profilo tariffario, di fruizione dei campi stessi

b) apertura e chiusura degli impianti secondo il massimo orario possibile;

c) assistenza e informazione agli utenti relativamente ai servizi;

Ogni anno, prima dell'inizio della stagione sportiva, il soggetto affidatario trasmette all'Ente il programma di utilizzo dell'impianto, con le assegnazioni orarie, le discipline praticate e le associazioni di riferimento, comunicandone anche successivamente in maniera tempestiva ogni variazione dovesse intervenire.

L'Amministrazione Comunale potrà, comunque, disporre l'uso dell'impianto sulla base di indicazioni per specifiche finalità dirette a valorizzare la pratica sportiva e l'impiantistica di proprietà pubblica.

L'adozione da parte del gestore del programma di attività deve basarsi sul criterio di consentire la massima fruibilità da parte dell'utenza, e la realizzazione di corsi differenziati per fasce d'età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

Resta a carico del gestore l'onere di apporre in maniera ben visibile all'esterno dell'area apposita cartellonistica in cui siano riportati gli orari di libero accesso alla stessa ed indicazioni relative all'esonero di responsabilità.

ART. 5 – PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

Il concessionario dovrà gestire l'impianto con proprio personale, anche volontario, in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione, ed in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto ed alla tipologia dell'attività svolta.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto l'Amministrazione Comunale è sollevata dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine a tali adempimenti.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, quale unico interlocutore per l'Amministrazione relativamente a quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

1) Il concessionario dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

a) Pagamento delle utenze con intestazione dei relativi contratti;

b) gestione dei campi, custodia, perfetta funzionalità, sicurezza dell'impianto, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di sicurezza. A tale fine ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" ed è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti e compiti previsti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

c) Pulizia dell'impianto e delle aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia.

d) conduzione e manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature;

e) cura delle aree verdi pertinenti l'impianto sportivo, comprendenti l'irrigazione, e il taglio delle superfici erbose e quant'altro occorre per mantenere il manto in perfette condizioni in tutti i periodi dell'anno, manutenzione e potatura delle piante, siepi, arbusti e bordure .

f) In particolare per quanto riguarda i rettangoli di gioco, si richiedono i seguenti interventi da effettuare dopo ogni turno settimanale di gioco:

ricaricamento delle zone avvallate con terra adeguata;

rullatura se necessaria;

tracciatura delle linee di gioco da effettuare con idonee attrezzature e con materiale ecologico;

quant'altro occorre per rendere gli impianti completamente agibili per lo svolgimento delle attività;

g) pulizia delle fosse a cielo aperto di sgrondo delle acque meteoriche;

h) il trasporto del materiale di risulta dovrà avvenire presso le discariche autorizzate;

i) pulizia dei vialetti, dei marciapiedi e ricaricamento delle zone a parterre;

l) spese per il personale, per materiali di rapido consumo e simili, per i prodotti e le attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento ordinario dell'area. Il gestore è tenuto, inoltre, ad acquisire le attrezzature ed i beni strumentali utili al buon funzionamento dell'impianto;

m) puntuale cura del locale infermeria (ubicato nella palestra antistante l'impianto di tennis), che deve essere sempre fornito di farmaci di primo impiego, di materiale medicamentoso in stato di funzionalità/ obbligo di tenuta cassetta primo soccorso.

n) acquisizione a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione degli impianti;

o) effettuazione degli adempimenti utili ad assicurare la conformità dell'impianto ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali;

p) gli oneri connessi all'eventuale organizzazione di eventi sportivi nell'impianto;

q) vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;

r) vigilanza e custodia dell'area per assicurare l'integrità dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti.

s) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti, anche a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti stessi. Il concessionario si assume, infatti, la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione dell'impianto ed è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;

t) Manutenzione ordinaria (anche di natura preventiva) delle strutture presenti nell'impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza l'impianto e le strutture esistenti. In particolare deve essere compresa:

- Riparazione di attrezzature sportive, macchine, attrezzi da lavoro;

- Tinteggiature;

u) una costante attività di informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura.

Nell'eventuale periodo di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati da parte del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura.

Il programma dei lavori di manutenzione che lo stesso intende effettuare nei periodi di chiusura della struttura dovrà essere preventivamente sottoposto all'Amministrazione Comunale. Ove siano ravvisate carenze manutentive dell'impianto, l'Amministrazione, tramite il Servizio Tecnico, disporrà prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e, qualora l'affidatario non provveda conformemente, l'Amministrazione stessa, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente con spese a carico del gestore avvalendosi anche della fideiussione prestata.

Per sopraggiunte cause di pubblica utilità, l'amministrazione comunale potrà disporre la chiusura dell'impianto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle medesime, senza che il soggetto affidatario abbia nulla a pretendere dall'ente.

ART. 7 – PROPOSTE MIGLIORATIVE

Previa richiesta e formale autorizzazione da parte del competente ufficio, è data facoltà al gestore di apportare agli impianti, a sua cura e spese, le modifiche ritenute utili a migliorare la fruibilità degli spazi o a ridurre il costo di esercizio, producendo laddove necessario le idonee certificazioni previste dalle normative di riferimento.

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale ed al termine del periodo contrattuale dovranno essere consegnati in condizione di efficienza senza pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento.

Gli interventi migliorativi dell'impianto dovranno essere analiticamente descritti con indicazione della relativa tempistica di realizzazione e debitamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Fanno carico al Comune di Calcinai, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del bilancio ed in base alla programmazione approvata dall'Amministrazione Comunale, le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto, nonché quelle di adeguamento dell'impianto stesso alle normative vigenti in materia. In caso di necessità, i suddetti lavori saranno eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e nel periodo da concordare tra le parti. Qualora si renda necessario provvedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria che possono pregiudicare il funzionamento della struttura, nessun importo sarà dovuto al gestore a titolo di mancato guadagno o indennità.

ART. 9 – TARIFFE E ALTRE ENTRATE

Il concessionario è obbligato ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso in vigore disposte dall'Amministrazione comunale che devono essere rigorosamente osservate.

Sono di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi introitati per la gestione dell'impianto, e nel dettaglio:

a) entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso stabilite dalla Giunta Comunale;

b) i proventi derivanti da pubblicità commerciale preventivamente autorizzata dagli uffici competenti. A tale proposito, al termine dell'affidamento non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo;

c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente con le caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente.

In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti b) e c) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, nessuno escluso. Le necessarie autorizzazioni devono essere intestate al legale rappresentante del soggetto che ha in affidamento

l'impianto, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Tali autorizzazioni decadono al termine del periodo contrattuale.

Art. 10 – RIEPILOGHI ATTIVITA'

Il concessionario è obbligato ad inviare all'Ente al termine della stagione sportiva di riferimento - entro il 15 settembre di ogni anno - un riepilogo illustrativo per rendere noto all'Amministrazione Comunale l'andamento dell'impianto nel corso dell'anno sportivo di riferimento. Il riepilogo deve evidenziare:

- le attività sportive svolte (corsi, allenamenti, partite, tornei, attività promozionali, numero utenza coinvolta per fasce d'età distintamente per attività realizzata, numero di ore di utilizzo dell'impianto per disciplina praticata, ecc.);
- le spese sostenute e le entrate percepite;
- gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati,

La gestione economica dell'impianto avviene a pareggio.

Nell'ipotesi in cui dal resoconto annuo dovesse risultare un avanzo per il gestore, lo stesso sarà tenuto a reinvestire tale importo nell'impianto, presentando all'Ente le dovute documentazioni giustificative.

Viceversa, qualora dal resoconto complessivo annuo dovesse risultare un disavanzo per il gestore, il Comune potrà farsi carico dei maggiori oneri utili a riportare in pareggio il bilancio di gestione dell'impianto esclusivamente in situazioni eccezionali, che incidano sulla garanzia di funzionalità dell'impianto, debitamente motivate in cui si accerti che tale situazione di forza maggiore non derivi da negligenza o imperizia del gestore e con presentazione di documenti giustificativi (scontrini, fatture, bollette, etc.) della maggiore, imprevedibile ed eccezionale spesa sostenuta per la gestione.

L'Ente potrà, in ogni caso, richiedere ulteriori elementi conoscitivi (statistiche, informazioni specifiche, ...) in merito alla conduzione delle attività a cui l'affidatario dovrà corrispondere nei tempi indicati dall'Amministrazione.

ART. 11– IMPORTO DI GESTIONE. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Il corrispettivo di gestione pari a € 3.500,00 oltre iva per l'intero periodo contrattuale – importo netto derivante dalla differenza tra costi e ricavi di gestione ribassato dell'offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario, oltre IVA come per legge - è comprensivo di tutte le prestazioni richieste, nessuna esclusa.

Detto importo corrisposto dal Comune a parziale copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, sarà versato al concessionario in tre rate quadrimestrali annue previa emissione di regolari fatture elettroniche e previa verifica della regolarità contributiva.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 quinto comma della legge n.136/10, il concessionario assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la società Poste Italiane spa dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.3 terzo comma della suddetta legge 13.08.2010 n.136 devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il quale dovrà riportare il codice unico di progetto. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art.3, ottavo comma della predetta legge 13.08.2010 n.136 con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Calcinaia di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 12 – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il corrispettivo annuo di gestione verrà rivalutato, a partire dal termine del secondo anno sportivo di gestione, sulla base del 100% dell'incremento dell'indice Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, sulla base di specifica richiesta formale da parte del soggetto affidatario.

Art. 13 – CANONE CONCESSORIO

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone concessorio annuo stabilito in € 800,00 iva inclusa da pagare entro la fine dell'anno solare di riferimento.

Per le frazioni di anno, l'importo del canone sarà versato in misura proporzionale.

ART. 14 – CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'anno, verifiche sia di natura gestionale che di natura tecnica.

I controlli in ordine alla parte gestionale, possono riguardare la richiesta di documentazione comprovante l'attività svolta (es. registri), la presentazione di statistiche e report circa l'utilizzo dell'impianto per discipline, affluenza, fasce d'età, attività promozionali svolte, ecc.

I controlli di natura tecnica possono essere svolti con sopralluoghi da parte del Servizio Tecnico al fine di accertare lo stato di manutenzione e d'uso dell'impianto da parte del gestore, secondo le condizioni del presente capitolato, evidenziando gli interventi eventualmente da compiere entro un termine assegnato. Il Servizio Tecnico trasmetterà copia del verbale di avvenuto sopralluogo all'Ufficio Sport.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica ed accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Entro il 31 agosto di ogni anno il concessionario invierà il programma di utilizzo dell'impianto per la stagione successiva, indicando l'orario di apertura al pubblico dell'impianto, il tipo di attività, il numero dei corsi e di manifestazioni previste, indicando le associazioni/società che faranno uso dell'impianto stesso.

Art. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il gestore è responsabile della custodia e dell'uso corretto dell'impianto, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni.

Nel rapporto contrattuale il Comune di Calcinaia è da considerarsi terzo. L'affidatario, pertanto, esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto.

A tale scopo il gestore è tenuto a contrarre con primaria compagnia assicurativa, e presentare all'Ente, apposite polizze assicurative di durata pari al periodo di affidamento (nell'ipotesi di polizza di durata annuale dovrà essere rinnovabile e le relative quietanze presentate ad ogni scadenza annuale) consegnando copia conforme all'originale agli uffici comunali preposti sia del contratto che delle quietanze (o appendici) di rinnovo, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività svolte, per responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, a cose, e verso i dipendenti, nonché a tutela dell'impianto contro furti, atti vandalici, incendio o ogni altra evenienza, per un valore congruo tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:

Per quanto concerne la Responsabilità Civile:

- Alla voce "oggetto dell'assicurazione" della polizza RCT/RCO è indispensabile che sia riportato integralmente l'oggetto dell'appalto
- Il massimale di polizza deve essere di almeno € 500.000,00.
- Relativamente ai danni a cose devono essere inclusi anche quelli eventualmente provocati durante la gestione e/o causa di questo e/o manutenzione e/o causa di questo ai beni di proprietà o comunque gestiti dal Committente,
- Deve essere prevista la polizza per Rc per eventuali danni a cose altrui derivanti da incendio, deterioramento, scoppio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute;
- eventuali franchigie, scoperti, limiti di risarcimento previsti dal contratto non potranno in alcun modo essere opponibili al Comune di Calcinaia e rimarranno a totale carico del concessionario;
- La copertura assicurativa deve prevedere la Rc derivante all'Assicurato ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del codice civile per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

Deve essere prevista anche la copertura per danni da cose in consegna e custodia

Per quanto riguarda la polizza incendio:

La polizza incendio dovrà essere comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura "la presente polizza

viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta” per il valore dell’impianto, stimato in € 88.594,97 risultante da inventario beni immobili e di quanto all’interno di detto impianto sia di proprietà dell’Ente.

La polizza dovrà prevedere:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell’ambito dell’esecuzione dei servizi;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia

Analogamente per la polizza Furto, dovrà essere emessa con la dicitura “la presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta” per il valore di € 10.000,00, pertanto dovrà essere inserita una partita contenuto a primo rischio assoluto pari almeno a detta somma.

La polizza furto dovrà prevedere anche la garanzia “Guasti cagionati dai ladri” per almeno € 5.000,00.

Eventuali franchigie presenti nei contratti non saranno opponibili al Comune di Calcinai.

L’Amministrazione Comunale sarà ritenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’aggiudicatario.

ART. 16 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE

Il gestore può effettuare e far effettuare dalle società sportive utenti, pubblicità commerciale osservando tutte le previsioni regolamentari e le leggi vigenti. L’individuazione degli spazi ed il tipo di attrezzature devono essere concordati ed autorizzati dall’Amministrazione tramite i competenti uffici Tecnico, Tributi, Polizia Municipale

Il gestore è responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possono derivare a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto al pagamento delle relative imposte sulla pubblicità stabilite a norma di legge e di regolamenti.

Alla scadenza del periodo contrattuale non dovranno gravare sull’impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

Art. 17 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali il soggetto affidatario dovrà versare la cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l’appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale.

Art. 18 – PENALI

Le clausole contenute nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto contratto, l’Amministrazione provvederà ad inviare lettera formale di contestazione a mezzo raccomandata o PEC, invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.

Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali sono così individuate:

- Mancata osservanza delle tariffe comunali € 500,00;
- Mancata esposizione delle tariffe comunali € 200,00
- Mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria rilevati e richiesti formalmente dall’ente € 500,00;
- Mancato invio entro i termini stabiliti del riepilogo annuo previsto € 400,00;
- Mancato invio del programma di utilizzo dell’impianto per la stagione successiva € 150,00.
- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli

standard di erogazione di un servizio pubblico € 150,00 per ogni rilievo accertato;

- Uso dell'impianto per finalità diverse da quelle previste per la concessione in gestione € 500,00;

- Inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene dell'impianto € 500,00;

Per altre inadempienze si applicheranno penali a discrezione dell'Amministrazione fino ad massimo di € 700,00.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Nell'ipotesi in cui il gestore non provveda al pagamento nei termini previsti, l'Amministrazione stessa potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal medesimo gestore, che dovrà essere successivamente reintegrata da parte dello stesso.

In caso di gravi inadempienze, il Comune, previa diffida scritta con raccomandata R/R, ha facoltà di revocare il presente affidamento con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il servizio di cui trattasi, in danno al gestore inadempiente

Art. 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto affidatario.

L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato, in forma di lettera raccomandata o PEC e senza altra formalità per:

- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Cessione del contratto o sub/concessione o subappalto;
- Mancata reintegrazione della cauzione;
- Effettuazione di modifiche strutturali all'impianto senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- A fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze: contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto; interruzione del servizio senza causa; violazione degli obblighi contrattuali; danni prodotti all'impianto o alle attrezzature; violazione alle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- Non fruibilità prolungata dell'impianto;
- Indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative previste durante l'anno;
- violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il gestore incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 20 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Al termine del periodo contrattuale, ivi comprese le ipotesi di revoca o di risoluzione per inadempimento, il gestore è tenuto a riconsegnare l'impianto e quant'altro risulti dall'inventario in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Qualora si verificassero danni arrecati a strutture, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Ente detrarrà dalla cauzione l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati su detti beni.

Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE, SUB/CONCESSIONE E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione, così come è fatto divieto di subappalto, pena la revoca dell'affidamento.

ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'aggiudicatario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). Il soggetto aggiudicatario è individuato responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve

avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune di Calcinai, nel rispetto della normativa di settore, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto.

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", l'appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento approvato dalla stazione appaltante, pubblicato all'intero della sezione "Amministrazione trasparente". L'inosservanza del predetto obbligo è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del contratto.

ART. 24 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'appaltatore eseguirà gli interventi oggetto del contratto nella precisa osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori, come sancito dal D.Lgs. 81/2008.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie sull'applicazione e sulla interpretazione del contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza esclusiva del Foro di Pisa con esclusione di altri fori.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto di appalto sono a totale carico della concessionario